



**Assicurazione complementare
contro gli infortuni LCA
Condizioni generali di assicurazione (CGA)**

Edizione 2014

Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Sympany

Edizione 2014

Indice

1	Basi dell'assicurazione	6.2	Spese di cura
1.1	Oggetto dell'assicurazione	6.2.1	Spese di cura assicurate
1.2	Ente assicurativo	6.2.2	Prestazioni di terzi
1.3	Contraente	6.2.3	Ammontare e durata delle prestazioni
1.4	Contratto di assicurazione	6.3	Indennità giornaliera ospedaliera
1.5	Infortuni e malattie professionali assicurati	6.4	Indennità giornaliera
1.6	Validità territoriale	6.4.1	Durata delle prestazioni
		6.4.2	Diritto alle prestazioni e termine di attesa
		6.4.3	Trattenuta ospedaliera per le degenze ospedaliere e di cura
2	Inizio, durata e cessazione del contratto di assicurazione	6.5	Capitale d'invalidità
2.1	Inizio del contratto	6.5.1	Capitale d'invalidità
2.2	Durata del contratto	6.5.2	Determinazione del capitale d'invalidità
2.3	Cessazione del contratto di assicurazione	6.5.3	Versamento sotto forma di rendita
2.3.1	Disdetta alla scadenza	6.6	Rendita d'invalidità
2.3.2	Estinzione del contratto di assicurazione	6.6.1	Rendita d'invalidità
2.3.3	Disdetta in caso di adeguamento dei premi	6.6.2	Rendita per superstiti
2.3.4	Rinuncia alla disdetta in caso di prestazione	6.6.3	Prestazioni di terzi
		6.7	Capitale in caso di decesso
3	Cerchia delle persone assicurate	6.8	Rischio speciale
3.1	Lavoratori dipendenti	7	Pagamento delle prestazioni
3.2	Persone con somma salariale annua fissa	7.1	Rifiuto e riduzione delle prestazioni
3.3	Persone non assicurate	7.2	Esclusioni
		7.3	Riduzioni
4	Varianti di assicurazione	7.3.1	Grave negligenza
4.1	Sistema salariale	7.3.2	Concorrenza con altre assicurazioni
4.1.1	Sistema salariale	7.3.3	Prestazioni di terzi
4.1.2	Salario LAINF	7.4	Scadenze e pagamento delle prestazioni assicurative
4.1.3	Salario eccedente	7.4.1	Scadenza
4.1.4	Più di un datore di lavoro	7.4.2	Pagamento alla persona assicurata
4.2	Sistema pro capite	7.4.3	Pagamento al contraente
		7.5	Diritto di regresso
5	Inizio, durata e cessazione della copertura assicurativa	8	Obblighi di partecipazione
5.1	Inizio della copertura assicurativa	8.1	Obblighi in caso di prestazione
5.2	Fine della copertura assicurativa	8.2	Riduzione del danno
		8.3	Obbligo d'informazione
6	Prestazioni	8.4	Violazione degli obblighi di partecipazione
6.1	Condizioni per l'erogazione delle prestazioni		

9 Premio

- 9.1 Calcolo dei premi**
 - 9.1.1 Sistema salariale
 - 9.1.2 Sistema pro capite
- 9.2 Premi anticipati**
- 9.3 Conteggio dei premi**
- 9.4 Pagamento e scadenza dei premi**
- 9.5 Sollecito di pagamento e conseguenze in caso di mancato pagamento**
- 9.6 Modifiche alla tariffa dei premi**

10 Disposizioni finali

- 10.1 Cessione e costituzione in pegno**
- 10.2 Prescrizione**
- 10.3 Comunicazioni**
- 10.4 Foro competente**

Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA

1 Basi dell'assicurazione

1.1 Oggetto dell'assicurazione

Sympany assicura le conseguenze economiche di infortuni e malattie professionali nell'ambito delle prestazioni concordate nella polizza di assicurazione.

1.2 Ente assicurativo

L'ente assicurativo è Sympany Assicurazioni SA, Basilea (in seguito Sympany).

1.3 Contraente

Il contraente è la persona giuridica o fisica che stipula il contratto di assicurazione.

1.4 Contratto di assicurazione

Le basi del contratto di assicurazione sono costituite dalla polizza di assicurazione, dalle condizioni particolari (CP) contenute nel contratto e dalle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Il contratto è disciplinato dalla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

1.5 Infortuni e malattie professionali assicurati

L'assicurazione si estende agli infortuni professionali e non professionali, incluse le malattie professionali, che si verificano o insorgono nel corso della durata contrattuale della presente assicurazione complementare e che devono essere risarciti dall'assicurazione LAINF.

Sono parimenti assicurati gli infortuni che si verificano durante il servizio militare svizzero o durante altre attività coperte dall'assicurazione militare svizzera. Detti infortuni sono considerati infortuni non professionali secondo LAINF.

1.6 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

2 Inizio, durata e cessazione del contratto di assicurazione

2.1 Inizio del contratto

L'assicurazione è valida a partire dalla data stipulata nella polizza di assicurazione.

2.2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione è concluso per la durata riportata nella polizza di assicurazione. La durata contrattuale minima è di un anno civile. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto s'intende tacitamente rinnovato di un anno, salvo disdetta dello stesso entro i termini stabiliti.

2.3 Cessazione del contratto di assicurazione

2.3.1 Disdetta alla scadenza

Il contratto di assicurazione può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti contraenti alla fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di tre mesi. Il contratto potrà essere disdetto solo a partire dalla data di scadenza indicata sulla polizza di assicurazione.

2.3.2 Estinzione del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione s'intende estinto con effetto immediato in caso di

- interruzione dell'attività aziendale del contraente,
- trasferimento della sede aziendale del contraente all'estero,
- apertura di una procedura fallimentare nei confronti del contraente.

2.3.3 Disdetta in caso di adeguamento dei premi

In caso di adeguamento dei premi il contraente ha il diritto di disdire il contratto, nella sua totalità o solo limitatamente a singole prestazioni il cui premio è stato aumentato, entro 30 giorni dalla comunicazione e con effetto a partire dall'entrata in vigore dell'adeguamento.

2.3.4 Rinuncia alla disdetta in caso di prestazione

Sympany rinuncia espressamente al proprio diritto legale di recedere dal contratto in caso di prestazione. Resta riservata la disdetta alla scadenza contrattuale.

3 Cerchia delle persone assicurate

3.1 Lavoratori dipendenti

Sono coperti dall'assicurazione le persone o i gruppi di persone indicati nella polizza di assicurazione per i quali sussiste un'assicurazione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).

3.2 Persone con somma salariale annua fissa

I titolari di ditte individuali o i soci di società di persone sono assicurati a condizione che siano riportati nominalmente e con indicazione di una somma salariale fissa nella polizza di assicurazione, e che siano assicurati in conformità alla Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). I familiari che collaborano nell'azienda sono equiparati a questi lavoratori.

Il salario massimo assicurato è calcolato in base al salario usuale per il luogo e il settore.

3.3 Persone non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione

- il personale che il contraente prende in prestito da altre aziende,
- le persone che operano per l'azienda assicurata sulla base di un rapporto di mandato.

4 Varianti di assicurazione

4.1 Sistema salariale

4.1.1 Sistema salariale

L'assicurazione può essere stipulata secondo il sistema salariale, calcolando i premi e le prestazioni in base al guadagno assicurato.

4.1.2 Salario LAINF

Le prestazioni sono determinate sulla base del salario dichiarato a Sympany. Per salario LAINF s'intende il guadagno assicurato secondo LAINF fino all'importo massimo fissato per legge.

4.1.3 Salario eccedente

Per salario eccedente s'intende la parte di salario oltre l'importo massimo LAINF. Il salario eccedente massimo assicurabile per persona e anno si ottiene dalla differenza tra CHF 300 000 e il salario corrispondente all'importo massimo LAINF. Per gli

assicurati che hanno stipulato facoltativamente l'assicurazione LAINF, il salario preventivamente concordato con Sympany costituisce la base di calcolo per la determinazione delle prestazioni assicurative. Qualora venga stipulato un salario annuo fisso, il guadagno assicurato coincide con tale salario.

4.1.4 Più di un datore di lavoro

Se prima dell'infortunio l'assicurato era contemporaneamente occupato presso più di un datore di lavoro, viene considerato determinante unicamente il guadagno realizzato presso il contraente.

4.2 Sistema pro capite

L'assicurazione può essere stipulata applicando il sistema pro capite con premi fissi, calcolati in base al numero delle persone assicurate o delle giornate lavorative.

5 Inizio, durata e cessazione della copertura assicurativa

5.1 Inizio della copertura assicurativa

Per la singola persona assicurata, la copertura assicurativa decorre dal giorno in cui essa inizia o avrebbe dovuto iniziare, secondo gli accordi, l'attività lavorativa nell'azienda assicurata. Essa è assicurata dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro, al più presto tuttavia a partire dalla data di decorrenza contrattuale riportata nella polizza di assicurazione. Non sono assicurati gli infortuni o le conseguenze di infortuni già presenti al momento dell'inizio dell'attività lavorativa.

5.2 Fine della copertura assicurativa

Per la singola persona assicurata, la copertura assicurativa cessa

- al momento della sua uscita dall'azienda assicurata (anche in caso di disoccupazione o di eventuale stipulazione di una cosiddetta assicurazione mediante accordo)
- oppure con l'estinzione della polizza di assicurazione.

6 Prestazioni

6.1 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni

Sono assicurate le prestazioni convenute nella polizza di assicurazione. Salvo convenzione contraria, a tutte le pretese si applicano per analogia le condizioni di prestazione, nonché le disposizioni della LAINF, LAM e LPGA secondo la relativa prassi di applicazione. Le condizioni per il riconoscimento delle prestazioni dell'assicurazione infortuni complementare alla LAINF sono date dai diritti alle prestazioni riconosciuti dall'assicurazione infortuni obbligatoria.

Panoramica delle prestazioni dell'assicurazione complementare contro gli infortuni

Assicurazione complementare infortuni (indennità previa assicurazione)		
Indennità giornaliera Indennità giornaliera convenuta in proporzione al grado d'incapacità lavorativa	Capitale d'invalidità La somma assicurata convenuta per il grado di menomazione dell'integrità presumibilmente definitivo	Capitale di decesso Il capitale convenuto
Spese di cura Ricovero nella classe ospedaliera convenuta	Rendita d'invalidità Max. 80% del salario eccedente assicurato Sommata alla rendita AI, max. 90%	Rendita per superstiti Max. 80% del salario eccedente assicurato Sommata alla rendita AVS, max. 90%
Rischio speciale Copertura della riduzione o del rifiuto di prestazione da parte dell'assicurazione LAINF		
Assicurazione infortuni LAINF (indennità LAINF)		
Indennità giornaliera 80% del salario assicurato dal 3° giorno dopo l'infortunio	Rendita d'invalidità Max. 80% del salario assicurato Sommata alla rendita AI, max. 90%	Rendita per superstiti Vedova/vedovo 40% Orfani di un genitore 15% Orfani di entrambi i genitori 25% Totale max. 70% del salario assicurato Sommata alla rendita AVS, max. 90%
Spese di cura Secondo LAINF	Indennità per menomazione dell'integrità Secondo LAINF Indennità per grandi invalidi Secondo LAINF	
Incapacità lavorativa temporanea	Incapacità di guadagno permanente	In caso di decesso

Lo schema soprastante è meramente riepilogativo. In ogni caso si rimanda alle disposizioni relative alle prestazioni nell'articolo corrispondente di queste Condizioni generali di assicurazione (CGA).

6.2 Spese di cura

6.2.1 Spese di cura assicurate

Sympany copre le seguenti spese a integrazione delle prestazioni in base alla legge sull'assicurazione infortuni:

- terapie mediche e prescritte da un medico;
- ricoveri nella classe ospedaliera convenuta;
- ricoveri in una clinica di riabilitazione;
- cure a domicilio fino a un massimo di 90 giorni, per cure prestate da personale specialistico qualificato;
- danni materiali – riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di danni a cose che sostituiscono una parte o una funzione corporea;
- spese per viaggi e trasporti indispensabili per ragioni mediche;
- costi per azioni di ricerca, salvataggio e recupero fino al massimo CHF 20 000:

6.2.2 Prestazioni di terzi

Qualora l'assicurato abbia diritto anche a prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione militare svizzera (AM) o sia un terzo responsabile a doverle corrispondere, Sympany completa tali prestazioni fino all'ammontare complessivo delle spese di cura sostenute (assicurazione danni).

6.2.3 Ammontare e durata delle prestazioni

Sympany si assume le spese di cura per cinque anni dal giorno dell'infortunio.

6.3 Indennità giornaliera ospedaliera

Per la durata della degenza ospedaliera o del soggiorno di riabilitazione prescritti dal medico, Sympany corrisponde l'indennità giornaliera ospedaliera convenuta (oltre all'eventuale indennità giornaliera assicurata e alle spese di cura), tuttavia per un massimo di 730 giorni nell'arco di cinque anni a decorrere dal giorno dell'infortunio.

Le prestazioni di altri assicuratori e di terzi responsabili non sono computate (assicurazione di somme).

6.4 Indennità giornaliera

6.4.1 Durata delle prestazioni

Per ogni infortunio, Sympany corrisponde l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni nell'arco di cinque anni.

Il diritto all'indennità giornaliera è riconosciuto per la durata prevista dalla legge sull'assicurazione infortuni.

Il diritto all'indennità giornaliera si estingue in ogni caso con il riacquisto della piena capacità lavorativa, con il versamento di una prestazione d'invalidità sotto forma di capitale o di rendita oppure con il decesso dell'assicurato.

6.4.2 Diritto alle prestazioni e termine di attesa

L'indennità giornaliera è corrisposta dal primo giorno d'incapacità lavorativa attestata dal medico, che tuttavia non può essere anteriore di oltre tre giorni al primo trattamento medico. Per il giorno dell'infortunio stesso e durante il periodo di attesa convenuto non viene corrisposta alcuna indennità. Ai fini della determinazione del periodo di attesa, le giornate con incapacità lavorativa completa o parziale sono considerate come giornate intere. Il termine di attesa viene computato alla durata massima di prestazione di 730 giorni nell'arco di cinque anni.

In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'ammontare dell'indennità giornaliera è calcolato in base all'entità dell'incapacità; la condizione per percepire l'indennità giornaliera è un'incapacità lavorativa di almeno il 25 per cento. Le prestazioni di altri assicuratori e di terzi responsabili con obbligo di prestazione vengono computate (assicurazione danni).

6.4.3 Trattenuta ospedaliera per le degenze ospedaliere e di cura

La presente assicurazione d'indennità giornaliera rimborsa la trattenuta ospedaliera sull'indennità giornaliera operata dall'assicurazione LAINF per le degenze ospedaliere e di cura.

6.5 Capitale d'invalidità

6.5.1 Capitale d'invalidità

Qualora nei cinque anni successivi all'infortunio subentri un'incapacità di guadagno presumibilmente permanente, Sympany corrisponde il capitale d'invalidità, calcolato in funzione del grado d'indennità per la menomazione dell'integrità presumibilmente definitiva secondo LAINF rispettivamente LAM, nonché in base alla somma assicurata convenuta e alla variante di prestazione scelta.

La decisione legalmente valida dell'assicuratore LAINF funge da base per la determinazione della prestazione.

Il capitale d'invalidità spetta esclusivamente alla persona assicurata.

Eventuali mutamenti al grado di menomazione dell'integrità subentranti dopo che tale menomazione è stata determinata, quindi anche ricadute e conseguenze tardive, non vengono più prese in considerazione. Le prestazioni di altri assicuratori e di terzi responsabili non vengono computate (assicurazione di somme).

6.5.2 Determinazione del capitale d'invalidità

Sulla base della somma assicurata convenuta, le prestazioni d'invalidità sono corrisposte proporzionalmente come segue:

Grado AI in %	Variante con progressione		Grado AI in %	Variante con progressione	
	225 %	350 %		225 %	350 %
1-25	In proporzione al grado AI		63	114 %	165 %
26	27 %	28 %	64	117 %	170 %
27	29 %	31 %	65	120 %	175 %
28	31 %	34 %	66	123 %	180 %
29	33 %	37 %	67	126 %	185 %
30	35 %	40 %	68	129 %	190 %
31	37 %	43 %	69	132 %	195 %
32	39 %	46 %	70	135 %	200 %
33	41 %	49 %	71	138 %	205 %
34	43 %	52 %	72	141 %	210 %
35	45 %	55 %	73	144 %	215 %
36	47 %	58 %	74	147 %	220 %
37	49 %	61 %	75	150 %	225 %
38	51 %	64 %	76	153 %	230 %
39	53 %	67 %	77	156 %	235 %
40	55 %	70 %	78	159 %	240 %
41	57 %	73 %	79	162 %	245 %
42	59 %	76 %	80	165 %	250 %
43	61 %	79 %	81	168 %	255 %
44	63 %	82 %	82	171 %	260 %
45	65 %	85 %	83	174 %	265 %
46	67 %	88 %	84	177 %	270 %
47	69 %	91 %	85	180 %	275 %
48	71 %	94 %	86	183 %	280 %
49	73 %	97 %	87	186 %	285 %
50	75 %	100 %	88	189 %	290 %
51	78 %	105 %	89	192 %	295 %
52	81 %	110 %	90	195 %	300 %
53	84 %	115 %	91	198 %	305 %
54	87 %	120 %	92	201 %	310 %
55	90 %	125 %	93	204 %	315 %
56	93 %	130 %	94	207 %	320 %
57	96 %	135 %	95	210 %	325 %
58	99 %	140 %	96	213 %	330 %
59	102 %	145 %	97	216 %	335 %
60	105 %	150 %	98	219 %	340 %
61	108 %	155 %	99	222 %	345 %
62	111 %	160 %	100	225 %	350 %

6.5.3 Versamento sotto forma di rendita

Se nel momento in cui sorge il diritto a un capitale d'invalidità la persona assicurata ha già compiuto il 65° anno di età, la prestazione assicurativa per l'invalidità permanente secondo le precedenti disposizioni può essere corrisposta, su richiesta della persona assicurata, sotto forma di una rendita vitalizia. Il valore della rendita è fissato in maniera definitiva.

6.6 Rendita d'invalidità

6.6.1 Rendita d'invalidità

Qualora nei cinque anni successivi all'infortunio subentri un'incapacità di guadagno presumibilmente permanente, Sympany corrisponde una rendita d'invalidità calcolata in base al salario eccedente assicurato e al grado d'incapacità di guadagno.

La decisione legalmente valida dell'assicuratore LAINF funge da riferimento per la determinazione della prestazione e la sua durata.

6.6.2 Rendita per superstiti

Se nel corso dei cinque anni successivi all'infortunio la persona assicurata muore a causa delle conseguenze dell'infortunio, Sympany corrisponde la rendita per superstiti, calcolata in base al salario eccedente.

La decisione legalmente valida dell'assicuratore LAINF funge da riferimento per determinare la prestazione e la sua durata.

6.6.3 Prestazioni di terzi

In conformità alle disposizioni della LAINF, Sympany corrisponde prestazioni fino a un massimo pari al 90 per cento del salario eccedente assicurato, senza tuttavia superare l'ammontare convenuto per la rendita.

6.7 Capitale in caso di decesso

Se nel corso dei cinque anni successivi all'infortunio la persona assicurata muore a causa delle conseguenze dell'infortunio, Sympany corrisponde la somma assicurata prevista per il caso di decesso, decurtata di eventuali indennità d'invalidità precedentemente versate per il medesimo infortunio.

Se la persona infortunata ha meno di 16 o più di 65 anni, la somma per il decesso ammonta al massimo a CHF 20 000.

In deroga alla regolamentazione illustrata di seguito, l'assicurato ha la facoltà di designare dei beneficiari o di escludere degli aventi diritto dandone comunicazione scritta a Sympany.

Sono aventi diritto nell'ordine indicato:

- il coniuge o il convivente registrato;
- i figli, i figliastri o i figli adottivi in parti uguali;
- i genitori in parti uguali;
- i fratelli e le sorelle.

In assenza di aventi diritto, Sympany corrisponde unicamente le spese di sepoltura fino a un importo massimo pari al dieci per cento della somma assicurata per il decesso, fino a un massimo di CHF 10 000.

Gli aventi diritto superstiti di una persona assicurata ricevono le prestazioni anche se rifiutano l'eredità.

6.8 Rischio speciale

Se l'assicurazione include anche il rischio speciale, vengono coperte anche le riduzioni delle prestazioni e i rifiuti di prestazioni previsti nell'assicurazione secondo LAINF e nell'assicurazione militare (AM) in caso di infortuni riconducibili a colpa

grave o atti temerari (ad eccezione dell'infortunio procurato intenzionalmente).

Se le prestazioni di rendita competono all'assicurazione LAINF o all'assicurazione militare, Sympany si riserva di saldare i relativi obblighi con una liquidazione in capitale. Questo diritto alla liquidazione in capitale è riconosciuto all'assicuratore sia all'inizio del pagamento della rendita che nel corso della sua durata. Il calcolo del capitale avviene in base alle direttive della Suva (capitalizzazione delle rendite alla fine dell'anno).

7 Pagamento delle prestazioni

7.1 Rifiuto e riduzione delle prestazioni

Si applicano i criteri di rifiuto e riduzione delle prestazioni della legge sull'assicurazione infortuni (LAINF), nonché le esclusioni e le riduzioni secondo la cifra 7.2 e le cifre da 7.3.1 a 7.3.3.

7.2 Esclusioni

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione gli infortuni

- a) cagionati a eventi bellici, guerre civili e/o situazioni di conflitto armato:
 - in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e/o nei paesi confinanti;
 - all'estero, a meno che l'infortunio avvenga entro 14 giorni dalla prima insorgenza di simili eventi nel paese in cui la persona assicurata soggiorna e che lo scoppio del conflitto armato l'abbia colta di sorpresa in tale paese,
- b) provocati da terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- c) accaduti in seguito all'effetto di radiazioni ionizzanti e danni derivanti dall'energia nucleare.

7.3 Riduzioni

7.3.1 Grave negligenza

Sympany rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni assicurate tramite la presente assicurazione complementare nel caso in cui l'infortunio sia cagionato per grave negligenza.

7.3.2 Concorrenza con altre assicurazioni

Se per le spese di cura o le indennità giornaliere a copertura della perdita di guadagno sussistono più assicurazioni presso altre compagnie di assicurazione, le prestazioni vengono corrisposte una volta sola, proporzionalmente da tutti gli assicuratori coinvolti in base alle prestazioni da ciascuno garantite.

7.3.3 Prestazioni di terzi

Qualora le prestazioni per spese di cura, rendita d'invalidità o indennità giornaliere competano a soggetti terzi responsabili o ai relativi assicuratori, all'assicurazione LAINF, AI o AM o ad altre assicurazioni private, tali prestazioni vengono integralmente dedotte da quelle dovute da Sympany.

7.4 Scadenze e pagamento delle prestazioni assicurative

7.4.1 Scadenza

Gli importi spettanti in virtù del contratto di assicurazione sono dovuti dopo un periodo di quattro settimane che decorre da quando Sympany ha ricevuto i dati, la documentazione e i certificati medici che consentono di verificare la legittimità e l'ammontare della pretesa. Le spese di cura sono rimborsate di norma alla persona assicurata, in alternativa possono essere saldate direttamente al soggetto che ha emesso la fattura (medico, ospedale, istituto di cura, ecc.). L'avente diritto è la

persona assicurata, ad eccezione della somma in caso di decesso secondo le disposizioni pertinenti (cfr. cifra 6.7). Restano riservate le disposizioni relative al pagamento alla persona assicurata e al contraente, secondo le cifre 7.4.2 e 7.4.3.

7.4.2 Pagamento alla persona assicurata

Le indennità giornaliera soggette all'imposta alla fonte che vengono versate direttamente alla persona assicurata sono ridotte della relativa deduzione fiscale alla fonte.

7.4.3 Pagamento al contraente

Le prestazioni d'indennità giornaliera soggette all'imposta alla fonte possono essere trasmesse al contraente senza deduzione dell'imposta. Il contraente è responsabile per i danni eventualmente subiti da Sympany in relazione al mancato adempimento dell'obbligo fiscale ed è tenuto in particolare al versamento tempestivo dell'imposta alla fonte.

7.5 Diritto di regresso

Nel caso in cui Sympany rimborsi le spese di cura o corrisponda le prestazioni d'indennità giornaliera per conto di un soggetto terzo responsabile, l'assicurato è tenuto a cedere integralmente a Sympany i propri diritti nei confronti di questi.

8 Obblighi di partecipazione

8.1 Obblighi in caso di prestazione

Se un evento dà presumibilmente diritto a prestazioni assicurative,

- la persona assicurata o il contraente sono tenuti a notificarlo immediatamente a Sympany tramite il modulo disponibile. Un decesso deve essere notificato entro cinque giorni. Unitamente alla notifica occorre presentare a Sympany l'attestazione medica in cui è indicato il grado e la durata dell'incapacità lavorativa. Se la notifica avviene in ritardo senza valida giustificazione, Sympany corrisponderà le prestazioni soltanto a partire dal momento in cui la notifica le sarà pervenuta. Una riduzione del grado d'incapacità lavorativa va immediatamente comunicata a Sympany. Se l'incapacità lavorativa si protrae per oltre un mese, la persona assicurata è tenuta a presentare ogni quattro settimane un certificato medico attestante l'incapacità lavorativa.
- occorre provvedere il prima possibile a un trattamento medico appropriato. Le prescrizioni del medico devono essere rispettate.
- la persona assicurata è tenuta, su richiesta di Sympany, a sottoporsi a visite presso medici incaricati dall'assicuratore. I costi corrispondenti sono a carico di Sympany.
- la persona assicurata è tenuta a notificare all'ufficio competente un eventuale diritto a prestazioni secondo LAINF, LAI o LIPG non ancora accertato.
- in caso di ricovero dell'assicurato in ospedale o in una clinica di riabilitazione, Sympany accorda su richiesta una garanzia di pagamento limitatamente alle prestazioni assicurate. Tale garanzia deve essere richiesta prima del ricovero in ospedale o nella clinica di riabilitazione.

8.2 Riduzione del danno

La persona assicurata deve adottare tutti gli accorgimenti che possono contribuire a limitare le prestazioni.

La persona assicurata ha l'obbligo di presentare all'AI la richiesta per un presumibile diritto a prestazioni (rendita, riqualificazione, misure professionali). Se l'assicurato opportunamente sollecitato da Sympany si rifiuta di presentare la richiesta

all'AI, le prestazioni d'indennità giornaliera possono essere temporaneamente sospese.

8.3 Obbligo d'informazione

In tutti i casi in cui viene fatto valere un diritto a prestazioni nei confronti di Sympany, la persona assicurata o il contraente s'impegnano a mettere a disposizione di Sympany tutte le informazioni di cui necessita per valutare l'obbligo di prestazione e l'ammontare o la durata della prestazione eventualmente dovuta.

La persona assicurata esonera i medici curanti e l'altro personale medico dal segreto professionale nei confronti di Sympany. All'occorrenza Sympany è legittimata a richiedere informazioni presso altri enti assicurativi.

La persona assicurata e il contraente informano di loro iniziativa Sympany in merito a qualsiasi prestazione ricevuta da terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Su richiesta, i contatti di terzi devono essere inoltrati a Sympany.

Il contraente è tenuto a far valere l'obbligo di informazione nei confronti della persona assicurata.

Sympany è autorizzata ad accertare l'incapacità lavorativa e la perdita di guadagno non coperta e ad adottare all'evenienza appropriate misure di controllo.

8.4 Violazione degli obblighi di partecipazione

Le prestazioni assicurative vengono temporaneamente o durvolmente decurtate o in casi particolarmente gravi rifiutate, se

- la persona assicurata o il contraente non ottemperano agli obblighi precisati nelle presenti CGA senza giusta motivazione,
- la persona assicurata viola ripetutamente e in modo grave le direttive di Sympany oppure non si attiene alle prescrizioni del medico,
- nonostante sollecito scritto, non vengono presentati entro quattro settimane i documenti necessari alla determinazione del diritto assicurativo.

9. Premio

9.1 Calcolo dei premi

9.1.1 Sistema salariale

Determinanti per il calcolo dei premi sono:

- per l'assicurazione relativa ai salari LAINF: il salario soggetto ai premi per l'assicurazione LAINF, fino all'importo massimo di legge,
- per l'assicurazione relativa ai salari eccedenti: il salario eccedente l'importo massimo di legge secondo LAINF, fino a un salario massimo di CHF 300 000 all'anno per persona,
- per gli assicurati con salario annuo fisso: il guadagno assicurato precedentemente concordato,
- per gli assicurati che aderiscono facoltativamente alla LAINF: il salario precedentemente concordato.

9.1.2 Sistema pro capite

Determinante per il calcolo dei premi è il numero di persone assicurate o le giornate lavorative assicurate.

9.2 Premi anticipati

Sympany emette delle fatture di acconto intestate al contraente.

I premi sono dovuti dal contraente anticipatamente e sono pagabili entro la scadenza indicata nella polizza di assicurazione.

9.3 Conteggio dei premi

Alla scadenza di ogni singolo anno assicurativo o alla risoluzione del contratto viene effettuato il conteggio dei premi sulla base dei salari definitivi. A tal fine Sympany fornisce al contraente un apposito modulo che questi deve compilare con i dati necessari per effettuare il conteggio dei premi. Qualora si riscontri una differenza di premio inferiore a CHF 20, le parti contraenti rinunciano al versamento a saldo ovvero al rimborso della differenza.

Se il contraente non rispetta a Sympany la dichiarazione per il conteggio dei premi entro 30 giorni dal ricevimento del relativo modulo di dichiarazione, Sympany è autorizzata a determinare il premio definitivo sulla base di una propria valutazione.

Sympany ha inoltre il diritto di verificare le informazioni fornite dal contraente mediante presa in visione di tutti i documenti determinanti (libri paga, giustificativi, conteggi AVS).

9.4 Pagamento e scadenza dei premi

I premi devono essere versati anticipatamente all'inizio di ogni anno civile. Previo accordo speciale e dietro versamento di un supplemento, è possibile versare i premi anche con cadenza semestrale o trimestrale.

L'eventuale premio integrativo risultante dal conteggio dei premi deve essere versato entro 30 giorni dal momento in cui Sympany ha richiesto l'importo al contraente. Entro il medesimo termine a decorrere dalla determinazione del premio definitivo, Sympany è tenuta a rimborsare al contraente l'eventuale eccedenza di premio che questi ha versato in precedenza.

9.5 Sollecito di pagamento e conseguenze in caso di mancato pagamento

Dopo avere inviato un sollecito scritto di pagamento del premio, Sympany concede una proroga di 14 giorni. Qualora il sollecito rimanga disatteso, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Il contratto di assicurazione può entrare nuovamente in vigore dal momento in cui risultano versati tutti i premi arretrati, unitamente agli interessi e alle spese. Il periodo d'interruzione della copertura non viene assicurato retroattivamente.

Il contratto di assicurazione si estingue due mesi dopo il termine di proroga, se Sympany non rivendica i premi arretrati adendo le vie legali.

9.6 Modifiche alla tariffa dei premi

Le modifiche alla tariffa dei premi vengono comunicate al contraente almeno 30 giorni prima della conclusione dell'anno civile. Il contraente ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione a partire dall'entrata in vigore dell'aumento. In mancanza di una disdetta, la modifica è considerata accettata.

10 Disposizioni finali

10.1 Cessione e costituzione in pegno

Senza il consenso esplicito di Sympany i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro determinazione definitiva.

10.2 Prescrizione

Il diritto alle prestazioni del contraente nei confronti di Sympany cade in prescrizione due anni dopo il verificarsi della circostanza che obbliga Sympany a fornire la prestazione.

10.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere inviate a Sympany Assicurazioni SA, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea. Tutte le comunicazioni da parte di Sympany sono giuridicamente valide se inviate all'ultimo recapito in Svizzera indicato dal contraente.

10.4 Foro competente

Quale foro competente Sympany riconosce il tribunale presso la propria sede oppure presso il domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto.

